

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1060-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia
di salute e adempimenti fiscali

Presentato il 30 marzo 2023

(Relatori: **TESTA**, per la VI Commissione;
PATRIARCA, per la XII Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1060 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 89 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023; con riferimento in particolare alla terza delle finalità richiamate, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria », in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare pertanto « in concreto non pertinente »; a tale riguardo, si valuti quindi se considerazioni del medesimo tenore non possano valere anche per la terza delle finalità indicate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 16, volto a estendere il perimetro applicativo e inasprire la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale, in tema di lesioni a personale sanitario; il comma 1 dell'articolo 24, che incrementa il fondo per le missioni internazionali; il comma 2 dell'articolo 24, che istituisce un fondo per le vittime dell'amianto, e il comma 4 dell'articolo 24 che incrementa il fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e nell'agroalimentare italiano;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che degli 89 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo dello Stato pari al 52 per cento degli oneri complessivi, al ripiano del superamento del tetto di

spesa dei dispositivi medici relativamente agli anni da 2015 a 2018; il comma 3 del medesimo articolo prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici eroghino alle regioni la restante quota del 48 per cento a loro carico entro il 30 giugno 2023, a condizione che queste non abbiano previamente attivato contenzioso ovvero, se già attivato, vi rinuncino; in caso contrario, per le aziende che attivino contenzioso ovvero non vi rinuncino, rimane l'obbligo di pagamento degli importi integrali come determinati dal decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali; ciò premesso, al fine di tracciare con maggiore certezza il perimetro di operatività di tale regime, si valuti l'opportunità di precisare alcuni elementi: in primo luogo, potrebbe essere meglio esplicitato lo specifico contenzioso cui il comma in esame fa riferimento, che appare comunque essere quello, come segnalato dalla relazione tecnica, sollevato avverso il decreto interministeriale 6 luglio 2022 e ai conseguenti provvedimenti regionali; in secondo luogo, potrebbero essere indicati i termini per la rinuncia al contenzioso e per il versamento della quota integrale ove non vi sia rinuncia; il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori (o, in caso di decesso, dei loro eredi) di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali abbia trovato applicazione la disciplina in materia di trattamento di integrazione salariale e pensionamento anticipato per ristrutturazione e riconversione di imprese che utilizzavano amianto (articolo 13 della legge n. 257 del 1992); il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che a tale fondo possono accedere anche le società partecipate di cui al periodo precedente; si valuti pertanto l'opportunità di specificare meglio in quali termini e secondo quali modalità è riconosciuto ad enti societari l'accesso ad un fondo istituito per indennizzare i lavoratori di un settore (o i loro eredi) che hanno contratto patologie a causa dell'esposizione all'amianto; andrebbe inoltre specificato perché, nonostante il fondo sia istituito per il solo 2023, si faccia riferimento al limite delle risorse « annue » disponibili; il comma 5 del medesimo articolo, inoltre, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero; il comma rimette inoltre a un decreto del Ministro delle imprese l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con « gli aiuti di Stato »; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il successivo comma 6, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti « dai commi 1 e 5 »; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare piuttosto riferimento alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dato che anche i commi 2, 3 e 4 recano autorizzazioni di spesa;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 8, comma 3; e l'articolo 24, commi 2, 5 e 6.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060, di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

considerato che:

il decreto-legge consta di 25 articoli e due allegati, volti a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri e consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023;

il capo I del decreto-legge contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il capo II contiene disposizioni in materia di salute e il capo III del decreto-legge prevede misure in materia di adempimenti fiscali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del Capo I, che introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

il capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », in parte alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

l'articolo 23, che introduce una specifica causa di non punibilità per taluni reati tributari, attiene alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;
premessi che:

l'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

l'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, al fine di estendere le procedure già previste dalla legge di bilancio 2023;

l'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, precisandone l'ambito applicativo;

l'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale;

l'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione;

l'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria;

l'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa

di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1060, d'iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

evidenziato che, in via generale, il provvedimento contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una « tregua fiscale », attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

apprezzata la norma di cui all'articolo 15 che permette, fino al 31 dicembre 2025, di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori sociosanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nell'auspicio che venga presto adottata una normativa che consenta di un reclutamento programmato e l'inquadramento strutturale – e non più solo temporaneo – delle citate figure professionali;

preso atto che l'articolo 24, comma 1, prevede l'incremento del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali con uno stanziamento aggiuntivo di 44 milioni di euro per l'anno 2023, necessario a garantire la piena operatività delle missioni in corso di svolgimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La Commissione IV,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

considerato che il provvedimento in esame, composto da 24 articoli più l'entrata in vigore, è suddiviso in quattro Capi ed interviene sui prezzi dell'energia e in materia di salute al fine di introdurre una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 24 incrementa di 44 milioni di euro, per l'anno 2023, il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali;

preso atto che l'onere complessivo per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento è pari a 1.713 milioni di euro, mentre la disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri iscritte a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 è pari a complessivi euro 1.669 milioni, ed è pertanto necessario coprire la differenza di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, con la citata disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre dell'anno 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di

servizi di teleriscaldamento, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi;

con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre dell'anno 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente UG_{C2} riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, la classificazione, riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente UG_{C2} nei conti nazionali;

ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021;

in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà;

le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024;

riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici

riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023;

dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni;

le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre dell'anno 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'*iter* parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e, comunque, il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

rilevata l'esigenza di:

modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo;

modificare la lettera *d*) del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: commi da 1 a 5;

e con la seguente condizione:

All'articolo 24, comma 6, lettera d), sostituire le parole: 1,69 milioni con le seguenti: 0,79 milioni e dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza il decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

valutato favorevolmente l'articolo 10, che disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, nei soli casi di necessità e urgenza e per un periodo non superiore a dodici mesi, al fine di sopperire alla carenza di organico;

considerato che:

l'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, consente ai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia di decidere, in alternativa al regime di trattenuta delle quote a garanzia finanziaria da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di prestare tale garanzia nel trust di un sistema collettivo riconosciuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

la proroga del termine per esercitare tale opzione, che è stato recentemente fissato al 30 giugno 2023, appare necessaria per consentire una gestione ottimale dello smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono comunicare la scelta di prestare la garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei relativi materiali in un sistema collettivo.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n. 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

considerato favorevolmente che l'articolo 1 prevede, per il secondo trimestre 2023, agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, rideterminate dall'ARERA;

valutato con favore che il medesimo articolo 1 prevede altresì che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengano rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, valido per il 2023, in luogo degli attuali 20.000 euro;

preso atto che l'articolo 2 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 nonché la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

considerato, altresì, favorevolmente che l'articolo 3 prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento;

preso atto che l'articolo 4 riconosce, pur abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già riconosciuti in passato per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

apprezzata, in particolare, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, disposta dall'articolo 24, comma 5, di un Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1060, che prevede la conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

preso atto, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, delle disposizioni recate dal Capo II del provvedimento in esame, in materia di tutela della salute, in particolare quelle agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che mirano ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, riducendo l'utilizzo delle esternalizzazioni e valorizzando il contributo offerto al servizio pubblico dal personale in oggetto, anche ricorrendo all'impiego di medici specializzandi, fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, e di personale altamente qualificato;

condivisa la finalità di tali norme di valorizzare, anche attraverso un aumento della relativa tariffa oraria e delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, l'esperienza maturata dal personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN, garantendo la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

preso atto di quanto previsto in materia previdenziale all'articolo 12, laddove si prevede la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati;

osservato che il medesimo articolo 12 riconosce al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi;

preso atto poi che l'articolo 24, al comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto – con una dotazione di 20 milioni di euro – in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali, nonché a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori;

rilevato che tale articolo 24, comma 2, al primo periodo, specifica che i lavoratori interessati dal Fondo in oggetto sono quelli che hanno contratto le suddette malattie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992;

valutata l'opportunità di delineare in maniera più puntuale l'ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione, alla luce del fatto che il richiamato articolo 13 della legge n. 257 del 1992, ai commi 1 e 2, prevede diversi benefici a favore dei lavoratori « occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva », facendo riferimento a coloro che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL solamente al comma 7, in relazione alla previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria;

preso atto che il richiamato articolo 24, comma 2, al secondo periodo, prevede che al Fondo in questione possano accedere anche le richiamate società partecipate pubbliche e, all'ultimo periodo, demanda poi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo in questione da riconoscere in favore dei suddetti soggetti, nonché dei requisiti, dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 24, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificarne meglio l'ambito soggettivo di applicazione alla luce di quanto illustrato in premessa, chiarendo altresì la divergenza tra la parte iniziale del comma 2 in esame, che istituisce il Fondo in questione per il 2023, e la parte finale, che fa riferimento alle « risorse annue disponibili ».

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

considerate con particolare favore le misure ivi previste di interesse del comparto primario contenute: nell'articolo 2, il quale proroga, anche al secondo trimestre 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; nell'articolo 4 che riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; nell'articolo 6, il quale prevede per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 che, per la determinazione del reddito connesso alla produzione di agroenergia oltre certi limiti, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh; nell'articolo 24, comma 4, infine, che incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

evidenziato che l'intervento legislativo contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una « tregua fiscale », attraverso norme che agevolano la

regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

preso atto, in particolare che l'articolo 24, comma 5, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle regioni insulari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in ordine all'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 5.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dall'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « CSEA » è sostituita dalle seguenti: « Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) » e, al secondo periodo, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

alla rubrica, le parole: « elettrico e gas » sono sostituite dalle seguenti: « per elettricità e gas ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « dai commi 1 e 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sono confermate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*« 5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas ». **2.5***

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « del RepowerEU » sono sostituite dalle seguenti: « del piano REPowerEU »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « l'Autorità di regolazione per energia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca ».*4.35*

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Contributo a favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle) – 1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60). **4.022**

Art. 4-ter. – (Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo) – 1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “e di 25 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 8 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva” ». **4.025**

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 », le parole: « del Testo Unico delle Imposte sui Redditi »

sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » *e le parole:* « legge del 24 dicembre 2007, n. 244 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « reti ed ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « , reti e ambiente » *e le parole:* « del DM 6 luglio 2012 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 »;

alla rubrica, la parola: « agroenergia » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'agroenergia ».

All'articolo 7, comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « risparmio energetico » *sono inserite le seguenti:* « previsti all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »; **7.1**

al terzo periodo, le parole: « La disposizione si applica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni del presente comma si applicano ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. – (Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici) – 1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “collocati a terra” sono inserite le seguenti: “o su coperture piane o falde”;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale”. ***7.058**

Art. 7-ter. – (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: “per l'anno 2022” sono inserite le seguenti: “e di 9 milioni di euro per l'anno 2023”;

b) al comma 582, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023”. **7.068.**

All'articolo 8:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « regione provincia autonoma » sono sostituite dalle seguenti: « regione e provincia autonoma »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato » sono sostituite dalle seguenti: « o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti »;
8.12.

al secondo periodo, le parole: « non rinunciano al contenzioso attivato » sono sostituite dalle seguenti: « non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo »;
8.12.

*dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite »;***8.12.**

al comma 5, le parole: « per il suo rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « per la sua attuazione ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « al lordo dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì tenute, su eventuale richiesta dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta.

1-quater. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto all'articolo 8,

comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio »; **9.2.**

alla rubrica, le parole: « Iva su » sono sostituite dalle seguenti: « Imposta sul valore aggiunto sul » e dopo la parola: « payback » sono inserite le seguenti: « relativo ai ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « Sanitario Nazionale (SSN) » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », dopo le parole: « impossibilità di utilizzare personale già in servizio, » sono inserite le seguenti: « sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » e dopo le parole: « gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore » sono inserite le seguenti: « relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna »;
10.7

*al comma 2, le parole: « esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera » sono sostituite dalle seguenti: « , anche nei casi di proroga di contratti in corso di esecuzione » **10.10** e le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;*

al comma 3, le parole: « l'ANAC » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità nazionale anticorruzione » e le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « decisione a contrarre » sono sostituite dalle seguenti: « decisione di contrarre »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **10.14.**

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici ». **10.20**

al comma 6, le parole: « Sanitario Nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti » e, al secondo periodo, la parola: « SSN » è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. I membri del Parlamento possono visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sociosanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai locali e alle strutture di cui al primo periodo non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura.

7-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 7-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». **10.25**

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « sanitario nazionale SSN », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « sanitario nazionale », le parole: « emergenza – urgenza » sono sostituite dalla seguente: « emergenza-urgenza », la parola: « CCNL », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale »; **11.8**

al comma 3, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: », dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo la parola: « complessivi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comparto sanità e » sono sostituite dalle seguenti: « comparto sanità, e, »;

al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1, 1-bis e 3 » **11.8.** e dopo le parole: « cui concorre lo Stato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 1, la parola: « SSN », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale » e le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »***12.3**;

al comma 2, le parole: « servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con con-

tratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi »;
12.16.

al comma 3, al primo periodo, le parole: « l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando » sono sostituite dalle seguenti: « il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato » **12.17** *e, al secondo periodo, le parole: « tali attività » sono sostituite dalle seguenti: « tale attività »;*

al comma 5, le parole: « nazionale in possesso » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale, in possesso »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « a cui applicare il » sono sostituite dalle seguenti: « per l'applicazione del » e le parole: « le Aziende e gli Enti » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende e gli enti ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo »; **13.8**

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “e amministrativo” sono sostituite dalle seguenti: “, amministrativo, tecnico e professionale” ». **13.12**

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « il primo periodo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo, le parole: »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: “I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo” »; ***14.3**

alla rubrica, dopo le parole: « comma 548-bis, » è inserita la seguente: « della ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Articolo 14-bis. – (Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità) – 1. Alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio

2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente ». **14.05**

All'articolo 15:

*al comma 1, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie, » e le parole: « o private accreditate, una professione » sono sostituite dalle seguenti: « o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o » **15.1**;*

*al comma 2, le parole: « Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, »; **15.1***

*al comma 3, le parole: « Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano » **15.1** , le parole: « del decreto-legge del » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalla seguente: « convertito »;*

al comma 4, le parole: « o socio sanitarie » sono sostituite dalle seguenti: « o socio-sanitarie »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato » **.15.7**

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. – (*Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica*) – 1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale”.

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato. **15.01.**

Art. 15-ter. – (*Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario*) – 1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza degli operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.

L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ». **15.02**

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « il comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo comma »;

al capoverso 2, la cifra: « 2. » è soppressa e le parole: « di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, tenendo conto del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica »; **16.6**

alla rubrica, le parole: « contrasto agli episodi di violenza » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli atti di violenza ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. – (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali) – 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti", dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga agli articoli 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo la disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "o indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "o indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato" sono inserite le seguenti: "a tempo indeterminato o";

d) al comma 427, dopo le parole: "Il personale assunto" sono inserite le seguenti: "a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: "previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale" sono inserite le seguenti: "assunto a tempo determinato";

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale di ricerca di cui al comma 423".

5. Per l'attuazione del presente articolo e per la copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il personale a tempo indeterminato come definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto di cui al primo periodo definisce i criteri e le modalità di ripartizione annuale del fondo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da assegnare ai contratti di lavoro a tempo indeterminato deve essere proporzionale al numero di soggetti assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione, come definita dall'articolo

1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ancora alle dipendenze con tale contratto degli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da assegnare ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di soggetti assunti con tale contratto dagli Istituti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, ove disponibile, è ripartita in proporzione alla quota di finanziamento per l'attività di ricerca corrente dell'anno precedente di cui ciascun Istituto è destinatario ». **16.03**

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « presentata dal contribuente ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (*Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*) – 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023 ». **17.3**

All'articolo 20:

*al comma 1, lettera a), la parola: « superano » è sostituita dalle seguenti: « superino l'ammontare di » e dopo le parole: « 20 dicembre di ciascun anno. » è inserito il seguente periodo: « A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese » **20.4**;*

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: « 2022, 197 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, n. 197 »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « all'articolo 4, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del »;

alla lettera b), le parole: « presidente della repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, dopo le parole: « e 179 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione. » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

Nel capo IV, prima dell'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 23-**bis**. – (Modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) – 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: “del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato ‘Previdenza Italia’, istituito in data 21 febbraio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) ”;

2) al secondo periodo, le parole: “Al predetto Comitato”, sono sostituite dalle seguenti: “All'Assoprevidenza”;

3) al terzo periodo, le parole: “Al Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “All'Assoprevidenza”;

b) al comma 5, le parole: « Per il funzionamento del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza ».

2. Al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente all'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 giugno 2023.

« Art. 23-**ter**. – (Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”) – 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto ». **23.034**

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « asbesto correlate » sono sostituite dalla seguente: « asbesto-correlate » e dopo le parole: « n. 257 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, le parole: « a carico del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del Fondo di cui al primo periodo » e le parole: « sul fondo » sono sostituite dalle seguenti: « nel medesimo Fondo »;

*al comma 3, le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « **3,5** milioni »; **2.5, 4.022, 4.025, 23.034, 7.068., 14.05***

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;

al secondo periodo, le parole: « delle Imprese » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese » e le parole: « con gli aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la disciplina in materia di aiuti di Stato »;

al comma 6:

*all'alinea, le parole: « commi 1 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1 a 5 » ; **24.100***

*alla lettera d), le parole: « 1,69 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 0,79 milioni » e dopo la parola: « utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte ». **24.101.***

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

*« Art. 24-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ». **24.01***

Alla tabella A:

le parole: « Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « Emilia-Romagna ».

Alla tabella B:

dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o provincia autonoma »;

le parole: « Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Friuli Venezia Giulia ».

Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. »;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le

pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della me-

CAPO I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

*(Rafforzamento del bonus sociale **per elettricità** e gas)*

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per **energia**, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della me-

desima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentual-

desima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. *Identico.*

mente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono **confermate**, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno **2023**, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del Re-powerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del **piano REPowerEU**, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per **energia**, reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno **2023**, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui

nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare

4. *Identico.*

5. *Identico.*

dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cu-

6. *Identico.*

7. *Identico.*

mulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse

8. *Identico.*

modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. **L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma **10-bis** si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

Articolo 4-bis.

(Contributo a favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle)

1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60).

Articolo 4-ter.

(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 35 milioni di euro per l'anno 2023 » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 8 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive **dilettantistiche, di** cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge **del** 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge **del** 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 6.

(Tassazione agroenergia)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 **del-l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b*), **del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 6.

*(Tassazione **dell'**agroenergia)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione

di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del **decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,** e il valore di 120 euro/MWh.

2. *Identico.*

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico **previsti all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,** si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. **Le disposizioni del presente comma si applicano** con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Articolo 7-bis.

(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « collocati a terra » sono inserite le seguenti: « o su coperture piane o falde »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale ».

Articolo 7-ter.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 582, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. *Identico.*

n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del** 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che **intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti**, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non **si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo**, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. **L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,**

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:

a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;

b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per il suo rispetto.

6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese

precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

4. *Identico.*

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere **per la sua attuazione.**

6. *Identico.*

possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 9.

(Iva su payback dispositivi medici)

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Articolo 9.

(Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici)

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo **dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì tenute, su eventuale richiesta dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere

2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (**SSN**), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie

disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta.

1-quater. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio **sanitario nazionale**, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, **sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio**

concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati **esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri**, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore **relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna**, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, **anche nei casi di proroga di contratti in corso di esecuzione**, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio **sanitario nazionale** e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita **l'Autorità nazionale anticorruzione**, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione **di** contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. *Identico.*

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre,

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici.

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

7. Le aziende e gli enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale **SSN**, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale **SSN** e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di presta-

7-bis. I membri del Parlamento possono visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai locali e alle strutture di cui al primo periodo non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura.

7-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 7-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio **sanitario nazionale**, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio **sanitario nazionale** e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del **contratto collettivo nazionale di lavoro** dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo **contratto collettivo nazionale di lavoro**, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del **contratto collettivo nazionale di lavoro** – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti

zioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **e** dopo le parole « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e ».

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i ser-

in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

2. *Identico.*

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre **2023**, di 100 milioni di euro **complessivi**, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, **e**, ».

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, **1-bis** e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo **Stato**, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

5. *Identico.*

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i ser-

vizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

vizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del **Servizio sanitario nazionale** a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del **Servizio sanitario nazionale** nella disciplina di Medicina **d'emergenza-urgenza**, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del **Servizio sanitario nazionale**, per un massimo di 8 ore settimanali.

2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e

3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del *curriculum* formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla

alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. *Identico.*

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla

pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. ».

pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica **per l'applicazione del** coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le **aziende e gli enti** del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. *Identico.*

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. *Identico:*

« 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, **e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo** ».

1-bis. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo le parole « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. ».

amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e professionale ».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Identico:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) identica;

b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: « I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo ».

Articolo 14-bis.

(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)

1. Alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo

volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regio-

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, **comprese quelle del Terzo settore**, una professione **medica o** sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro **novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. **Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regio-

nale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

5. È abrogato l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

nale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

5. **Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.**

Articolo 15-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale **nonché di attività di medicina estetica**)*

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».

4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo

superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso »;

b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.

Articolo 15-ter.

(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza degli operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026 ».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole « gravi o gravissime » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« **2.** Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. ».

Articolo 16.

*(Disposizioni in materia di contrasto **degli atti** di violenza nei confronti del personale sanitario)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il **secondo** comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene **di** cui al comma primo. ».

1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e delle esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, tenendo conto del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato del personale della

ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga agli articoli 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto ai

sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo la disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « o indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « o indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato » sono inserite le seguenti: « a tempo indeterminato o »;

d) al comma 427, dopo le parole: « Il personale assunto » sono inserite le seguenti: « a tempo determinato »;

e) al comma 428, dopo le parole: « previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale » sono inserite le seguenti: « assunto a tempo determinato »;

f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale di ricerca di cui al comma 423 ».

5. Per l'attuazione del presente articolo e per la copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il personale a tempo indeterminato come definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il decreto di cui al primo periodo definisce i criteri e le modalità di ripartizione annuale del fondo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

a) la quota da assegnare ai contratti di lavoro a tempo indeterminato deve essere proporzionale al numero di soggetti assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione, come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ancora alle dipendenze con tale contratto degli Istituti al 31 dicembre 2022;

b) la quota da assegnare ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di soggetti assunti con tale contratto dagli Istituti al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) la quota restante, ove disponibile, è ripartita in proporzione alla quota di finanziamento per l'attività di ricerca corrente dell'anno precedente di cui ciascun Istituto è destinatario.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**.

2. *Identico.*

corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza **presentata dal** contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui **all'articolo 1**, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubbli-

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « e per le quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, »;

b) alla lettera b), dopo le parole « e per i quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, ».

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 167 le parole « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 174:

1) al secondo periodo, la parola « trimestrali » è soppressa e le parole « al 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2023 »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20

cazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

Identico.

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

Identico.

dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. »;

c) al comma 175, le parole « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. *Identico:*

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti **superino l'ammontare di** mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. **A scelta del contribuente le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno nel quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese** ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) al comma 195 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 197 le parole « 10 luglio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 10 ottobre 2023 »;

d) al comma 199 le parole « nove mesi » sono sostituite con le parole « undici mesi » e le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 »;

e) al comma 200 le parole « 31 luglio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;

f) al comma 206 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

g) al comma 213 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 » e le parole « dell'articolo 291 del codice di procedura civile » sono sostituite con le parole « dell'articolo 391 del codice di procedura civile ».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti **dai commi 1 e 2**, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e **179**, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. *Identico*:

periodi d'imposta precedenti » si interpretano nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione rela-

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) *identica*.

2. *Identico*:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del **Presidente della Repubblica** 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. *Identico*.

tivo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-**Riscossione**. ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

1. I reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

Identico.

4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 23-bis.

(Modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato », sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « Per il funzionamento del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza ».

2. Al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente all'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), entro il 31

marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 giugno 2023.

Articolo 23-ter.

(Contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile »)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquida-

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie **asbesto-**correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. **257**, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le

zione dell'indennizzo a carico del fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 mi-

tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del **Fondo di cui al primo periodo** da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili **nel medesimo Fondo**.

3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di **3,5** milioni di euro per l'anno 2023.

4. *Identico*.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, **della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017**, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con **la disciplina in materia di aiuti** di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi **da 1 a 5** del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta 2021 e 2022 »;

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) quanto a **0,79** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo **di quota parte** delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. *Identico*.

Articolo 24-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2023.

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute.*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

BOZZA NON CORRETTA

(segue: testo del decreto-legge)

Allegati

Tabella A
(Articolo 8, comma 2)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	104.422.832
Valle d'Aosta	2.314.826
Lombardia	5.483
PA Bolzano	23.782.216
PA Trento	25.698.539
Veneto	120.558.877
Friuli Venezia Giulia	66.555.139
Liguria	26.367.599
Emilia Romagna	88.623.366
Toscana	206.579.792
Umbria	47.755.315
Marche	71.047.095
Lazio	0
Abruzzo	73.317.909
Molise	9.120.621
Campania	0
Puglia	128.363.655
Basilicata	5.075.142
Calabria	2.198.269
Sicilia	17.879.573
Sardegna	65.333.753
Totale	1.085.000.000

Tabella B
(Articolo 11, comma 1)

REGIONE	Quota d'accesso anno 2022	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria
		prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza	prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza
PIEMONTE	7,33%	3.665.458	1.466.183
VALLE D'AOSTA	0,21%	105.417	42.167
LOMBARDIA	16,79%	8.397.128	3.358.851
PA BOLZANO	0,88%	440.847	176.339
PA TRENTO	0,91%	454.084	181.634
VENETO	8,23%	4.114.931	1.645.973
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	1.034.645	413.858
LIGURIA	2,65%	1.325.305	530.122

BOZZA NON CORRETTA

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

Allegati

Tabella A
(Articolo 8, comma 2)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	104.422.832
Valle d'Aosta	2.314.826
Lombardia	5.483
PA Bolzano	23.782.216
PA Trento	25.698.539
Veneto	120.558.877
Friuli Venezia Giulia	66.555.139
Liguria	26.367.599
Emilia-Romagna	88.623.366
Toscana	206.579.792
Umbria	47.755.315
Marche	71.047.095
Lazio	0
Abruzzo	73.317.909
Molise	9.120.621
Campania	0
Puglia	128.363.655
Basilicata	5.075.142
Calabria	2.198.269
Sicilia	17.879.573
Sardegna	65.333.753
Totale	1.085.000.000

Tabella B
(Articolo 11, comma 1)

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Quota d'accesso anno 2022	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria
		prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza	prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza
PIEMONTE	7,33%	3.665.458	1.466.183
VALLE D'AOSTA	0,21%	105.417	42.167
LOMBARDIA	16,79%	8.397.128	3.358.851
PA BOLZANO	0,88%	440.847	176.339
PA TRENTO	0,91%	454.084	181.634
VENETO	8,23%	4.114.931	1.645.973
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	1.034.645	413.858
LIGURIA	2,65%	1.325.305	530.122

BOZZA NON CORRETTA

Atti Parlamentari

— 82 —

Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA

A.C. 1060-A

(segue: testo del decreto-legge)

EMILIA-ROMAGNA	7,53%	3.766.295	1.506.518
TOSCANA	6,33%	3.163.064	1.265.226
UMBRIA	1,49%	742.643	297.057
MARCHE	2,56%	1.279.708	511.883
LAZIO	9,63%	4.815.859	1.926.344
ABRUZZO	2,18%	1.089.180	435.672
MOLISE	0,50%	251.947	100.779
CAMPANIA	9,25%	4.627.308	1.850.923
PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

BOZZA NON CORRETTA

Atti Parlamentari

— 83 —

Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA

A.C. 1060-A

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

EMILIA-ROMAGNA	7,53%	3.766.295	1.506.518
TOSCANA	6,33%	3.163.064	1.265.226
UMBRIA	1,49%	742.643	297.057
MARCHE	2,56%	1.279.708	511.883
LAZIO	9,63%	4.815.859	1.926.344
ABRUZZO	2,18%	1.089.180	435.672
MOLISE	0,50%	251.947	100.779
CAMPANIA	9,25%	4.627.308	1.850.923
PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

